



Comunità
Montana del
Montefeltro

Sede Carpegna - Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO “MONTEFELTRO”

Approvato con decreto del Presidente/Commissario Straordinario n. 14
del 12/10/2009

Modificato ed integrato con Deliberazione di G.E. n. 14 del 13/07/2010

Modificato ed integrato con Deliberazione di CC n. 23 del 22/07/2013

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

Indice

- Art. 1 Istituzione della Commissione e Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..
- Art. 2 Competenze della Commissione.
- Art. 3 Composizione della Commissione.
- Art. 4 Nomina della Commissione e del Presidente.
- Art. 5 Convocazione della Commissione.
- Art. 6 Validità delle sedute e delle decisioni.
- Art. 7 Attività di segreteria della Commissione.
- Art. 8 Istruttoria delle Pratiche.
- Art. 9 Trasmissione documentazione
- Art. 10 Funzionamento della Commissione.
- Art. 11 Criteri di Individuazione ordinari.
- Art. 12 Procedimento semplificato
- Art. 13 Termini e procedure per la conclusione del procedimento semplificato
- Art. 14 Durata della Commissione e sostituzione componenti.
- Art. 15 Conflitto di interessi
- Art. 16 Indennità.
- Art. 17 Istituzione dei diritti d'istruttoria e relative spese.
- Art. 18 Recesso.

Art. 1

Istituzione della Commissione e Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione locale per il paesaggio denominata "Montefeltro" della Comunità Montana del Montefeltro ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 27/11/2008 n. 34 in attuazione dell'articolo 146 comma 6 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6/7/2002 n. 137), in forma associata presso la Comunità Montana del Montefeltro – Ente capofila – ai sensi del comma 1 articolo 2 della L.R. 34/2008.
2. La Commissione è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Comunità Montana (Amministrazione competente) ai sensi di quanto previsto dell'articolo 146 comma 6 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 e dall'art. 4 comma 5 della Legge Regionale 27/11/2008 n. 34, esclusivamente per i Comuni che hanno formalizzato apposito provvedimento di delega.
3. La Comunità Montana, per conto dei Comuni aderenti al servizio, trasmette alla Giunta Regionale la documentazione relativa alla istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio.

Art. 2

Competenze della Commissione

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo delle Amministrazioni comunali aderenti alla formula associativa che si esprime su questioni in materia paesaggistica ed ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dei territori comunali.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione:
 - esprime parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D.lgs 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati;
 - verifica in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale (PRG) ad esso adeguato, accertandone:
 - a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG;
 - b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

3. La Commissione esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio Tecnico comunale competente. Il personale della struttura tecnico-amministrativa istruisce le pratiche, redigendo, per ognuna, una breve relazione, e le sottopone alla Commissione in tempi utili affinché l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani/programmi finalizzata all'adozione/approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge.
4. Le amministrazioni garantiscono la presenza in Commissione di funzionari, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.
5. I Commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.
6. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.
7. La Commissione, in applicazione dell'art. 149 del Codice, non esprime alcun parere per quegli interventi per i quali l'autorizzazione non è prevista e precisamente:
 - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da tre componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 della Legge Regionale 27/11/2008 n. 34 e precisamente:
 - a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - b) un laureato in materia botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
 - c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.Relativamente al componente indicato alla lettera a) la Commissione individua un membro supplente per assolvere sia alla garanzia di presenza del componente che alle eventuali situazioni di "incompatibilità" che dovessero sorgere nell'esame delle singole pratiche dei Comuni del comprensorio aderenti.
2. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal componente di cui alla lettera b) e quelle di Vicepresidente, di cui alla lettera c).

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

3. I componenti devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al precedente comma 2.
4. I componenti della Commissione non possono rivestire cariche politiche sulla base di quanto disposto dal D. Lgs.267/00.
5. Ai lavori della Commissione partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione/ Responsabile del Settore Territorio della Comunità Montana, che funge anche da verbalizzante.
6. In caso di impedimento del Segretario della Commissione a presenziare la seduta, il Presidente della commissione può nominare un verbalizzante tra i membri presenti
7. Ai lavori della Commissione locale per il paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa, nonché il Responsabile comunale del Procedimento che ne ha richiesto la convocazione.
8. La Commissione locale per il Paesaggio svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni della Comunità Montana del Montefeltro che hanno formalizzato apposito provvedimento di delega per la costituzione in forma associata della commissione locale per il paesaggio.
9. La Commissione opera, di norma, presso la sede della Comunità Montana; il segretario, qualora lo ritenga opportuno, può convocarla anche presso la sede del Comune che ha attivato il procedimento.

Art . 4

Nomina della Commissione e del Presidente

1. La Commissione è nominata con Deliberazione di Giunta della Comunità Montana del Montefeltro, previa istruttoria effettuata dal Segretario Generale della stessa.
2. Il Presidente è nominato dalla Comunità Montana con specifica Determinazione del Segretario Generale.

Art . 5

Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Responsabile del procedimento di uno o più Comuni della Comunità Montana aderenti alla Commissione locale per il paesaggio costituita in forma associata, lo ritenga necessario.
2. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione o in caso di suo impedimento dal Segretario ~~Generale~~ della stessa.
3. L'invio della convocazione è effettuato di norma tre giorni prima della seduta prioritariamente a mezzo posta elettronica o in alternativa a mezzo telefax.
4. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del dal Presidente della Commissione e comunque non può essere inferiore a 24 ore.
5. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti sono iscritti all'Ordine del Giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo della Comunità Montana salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

6. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
7. Le sedute verranno svolte presso la sede della Comunità Montana. La Commissione valuta la necessità di eseguire eventuali sopralluoghi.

Art. 6

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente o il Vicepresidente.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto va sempre espresso in forma palese. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro Parenti o affini, fino al quinto grado. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'esame della istanza presentata; quando sia proprietario o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera, quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
4. Il parere espresso dalla commissione è notificato al richiedente, nelle ventiquattro ore successive, anche a mezzo fax, a cura del segretario della stessa.

Art. 7

Attività di segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del Settore Territorio della Comunità Montana del Montefeltro o da persona dallo stesso delegata.
2. Il Segretario della Commissione non ha diritto di voto.
3. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa ed alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente dai membri della Commissione partecipanti ai lavori, dal Responsabile del Settore Tecnico e devono contenere:
 - l'indicazione dei presenti;
 - il parere motivato;
 - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
4. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o ad un membro della stessa, facendo apporre la data della seduta di commissione;

5. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento della Comunità Montana verificare il rispetto di tale prescrizioni. Questi potrà proporre il rilascio del provvedimento finale all'Autorità competente senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Art. 8

Istruttoria delle Pratiche

1. Il Responsabile del Settore Territorio, avvalendosi del personale del proprio settore, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, verifica se la medesima risulta corredata della documentazione, provvedendo se necessario a richiedere gli opportuni elaborati integrativi qualora mancassero e procede con l'avvio del procedimento relativo.
2. In ogni caso l'istanza sarà presentata alla Commissione solamente a completezza documentale del progetto.
3. In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione – cioè procedimento ex art. 146 del Codice oppure procedimento legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 -, la documentazione da presentare è indicata dagli Uffici Tecnici Comunali, in virtù del fatto che l'attività tecnica normata dal presente Regolamento costituisce endoprocedimento ad un procedimento già avviato dagli Uffici Tecnici Comunali.

Art. 9

Trasmissione documentazione

Ai fini di ottimizzare le risorse economiche e temporali dei soggetti coinvolti, ogni comunicazione relativa alla pratiche sottoposte ad autorizzazione paesaggistica dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica.

In particolare le istanze devono pervenire alla commissione esclusivamente a mezzo PEC, individuato come *canale di comunicazione e semplice strumento di identificazione tra le imprese, i professionisti e le pubbliche amministrazioni* (articoli 6 e 65 del Dpr160/2010"Codice dell'amministrazione Digitale").

Le comunicazioni tra i membri della commissione dovranno avvenire di norma tramite posta elettronica ordinaria

Art. 10

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione, senza diritto di voto, al tecnico del Comune o dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.

4. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.
5. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.
6. Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana recepisce il verbale della Commissione a mezza propria Determinazione e trasmette il tutto all'Amministrazione Competente per il proseguo del procedimento di competenza.

Art. 11

Criteri di Individuazione ordinari

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146, 147 D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 6. la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 7. le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale dei piani territoriali vigenti;
 8. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dai piani territoriali vigenti;
 9. il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 10. la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 11. la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati;
 12. la compatibilità degli interventi di carattere paesaggistico relativi ai boschi, alla disciplina vigente di carattere forestale ed in particolare agli aspetti concernenti alla salvaguardia del valore del bosco ed alle compensazioni per la sua trasformazione, determinati dal D.Lgs 227/01 e dalle conseguenti disposizioni regionali.

La valutazione rispetto agli interventi da realizzarsi nei boschi ubicati nei Parchi regionali, ricadenti sul territorio provinciale, verrà effettuata sulla base dei medesimi criteri.
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dalla Regione Marche.

Art. 12

Procedimento semplificato

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Per i suddetti interventi è prevista una semplificazione documentale. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al successivo comma 3 del presente articolo da un professionista abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il professionista abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Inoltre l'istanza dovrà essere corredata dall'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie rilasciata dal Comune territorialmente competente.
3. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso.
4. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive "Montefeltro".

Articolo 13

Termini e procedure per la conclusione del procedimento semplificato

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso dall'Amministrazione competente entro il termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della domanda.
2. La Comunità Montana, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua attraverso la propria Commissione gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al successivo comma 4.

3. La Comunità Montana, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente sempre attraverso la propria Commissione, se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
4. Ai fini della economicità dell'azione amministrativa, la Comunità Montana, competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di **trenta giorni**, verifica preliminarmente attraverso il Comune interessato, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. In caso di esito negativo della verifica o del riscontro, dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.
5. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia o del riscontro di cui al precedente comma, la Comunità Montana competente al rilascio dell'autorizzazione, valuta attraverso la propria Commissione la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
6. In caso di valutazione negativa, la Comunità Montana competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di **dieci giorni**, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi **10 giorni**.
7. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro **venti giorni** dalla ricezione del provvedimento negativo, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata alla Comunità Montana che ha adottato il provvedimento, la quale, entro **dieci giorni** dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi **trenta giorni**, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata anche alla Comunità Montana che si è pronunciata in senso negativo.
8. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, attestato da Comune interessato, la Comunità Montana, amministrazione

competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se la sua valutazione è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante, entro il termine di **venticinque giorni** dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, alla Comunità Montana. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato la Comunità Montana, amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

9. La Comunità Montana, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei **cinque giorni** successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.
10. In caso di valutazione negativa della proposta dalla Comunità Montana, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione il soprintendente adotta, entro **venticinque giorni** dal ricevimento, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente dovrà esporre puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato alla Comunità Montana, amministrazione competente ed all'interessato.
11. Decorsi inutilmente i termini di **sessanta giorni**, senza che la Comunità Montana, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
12. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
13. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

Art. 14

Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta sola.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, in tale caso restano in carica sino a che la Giunta non li abbia sostituiti.

3. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti:
 - qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione;
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate ai precedenti articoli.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art.15

Conflitto di interessi

I componenti della Commissione, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione hanno l'obbligo di astenersi

Parimenti i componenti che, a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica e devono astenersi dalla votazione

Art. 16

Indennità

Esclusivamente ai componenti della Commissione di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) spetta, per ogni seduta, un'indennità di presenza pari a € 50,00= comprensiva di rimborsi spese vari, oneri previdenziali e I.V.A. di Legge. L'indennità di presenza liquidata a consuntivo dell'anno in questione.

Art. 17

Istituzione dei diritti d'istruttoria e relative spese

1. In relazione all'attività svolta dalla Comunità Montana per ogni procedimento sono istituiti diritti d'istruttoria e relative spese.
2. La misura dei diritti d'istruttoria e delle relative spese, è omogenea su tutto il territorio dei Comuni che hanno formalizzato la delega, e sarà aggiornata con provvedimento della Giunta Comunitaria.
3. Il pagamento dei diritti di istruttoria dell'importo unico di **€ 100,00=** viene effettuato da parte del richiedente prima del ritiro del provvedimento autorizzativo, mediante:
 13. bollettino postale C/C Postale n° 10412617 intestato a Comunità Montana del Montefeltro – Servizio Tesoreria con causale: rilascio Autorizzazione Paesaggistica;
 14. bonifico presso qualsiasi filiale della Banca delle Marche su C/C n° 000000003554 ABI 06055 CAB 68250 CIN v con causale: rilascio Autorizzazione Paesaggistica;

Art. 18
Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente.

Elenco interventi soggetti a procedimento semplificato.

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
12. interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del *Codice*, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;
18. interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
25. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
26. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
27. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1,

Regolamento della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro"

lettere b) e c) del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

28. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
29. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
30. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
31. ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;
38. installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
40. deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;
41. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;
42. strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.